

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE DI
ORIGINE "PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA"**

ART. 1- Finalità

La Regione Puglia istituisce e gestisce il marchio di qualità con indicazione di origine "Prodotti di Qualità Puglia", di cui al presente regolamento, con le seguenti finalità:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

ART. 2 – Identità del marchio

Il marchio "Prodotti di Qualità Puglia" di cui all'art. 1 può essere concesso in uso a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di

particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Il logo del marchio è quello risultante dall'Allegato 1. Gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine, e così esemplificativamente la formula descrittiva reciterà "*Prodotti di Qualità Toscana*", o "*Prodotti di Qualità Puglia*", o "*Prodotti di Qualità Navarra*", o "*Prodotti di Qualità Baden-Württemberg*", o "*Prodotti di Qualità Alto Adige*".

ART. 3 - Soggetto titolare

Il marchio è di proprietà della Regione Puglia.

Le competenze della Regione Puglia previste nel presente Regolamento sono esercitate dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Il presente Regolamento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le modalità di concessione e di impiego dello stesso.

ART. 4 – Prodotti e Servizi

Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 2, comma 1:

- a) i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea per i prodotti agricoli ed alimentari, e per il vino e le bevande spiritose;
- b) i prodotti agricoli e alimentari, che partecipano ai sistemi di qualità alimentare di cui al successivo art. 6, ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, che rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Rientrano tra i servizi di cui all'art. 2, comma 1:

- a) i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti di cui al comma precedente.

ART. 5 – Programma di controllo della qualità

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea è eseguito dall'organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il programma di controllo per i prodotti di cui all'art. 4 lett. b) e per i servizi di cui all'art. 4 lett. a) è eseguito da organismi di controllo indipendenti e, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C. accreditati dalla Regione al controllo del Marchio di cui al presente regolamento d'uso.

Il piano di controllo è attuato in osservanza delle schede tecniche di prodotto previste per le varie categorie di prodotti.

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza sull'OdC incaricato, tramite:

1. l'accertamento della corretta applicazione del piano dei controlli, delle disposizioni contenute nel regolamento d'uso del marchio, delle procedure di utilizzo del logo.
2. l'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte dell'OdC autorizzato;
3. il controllo a campione delle aziende licenziatarie tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo.

Inoltre la Regione Puglia si riserva di verificare, presso i licenziatari del marchio, la rispondenza delle caratteristiche di specificità individuate nella scheda tecnica di prodotto e delle disposizioni di utilizzo del logo.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

ART. 6 – Prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Per i prodotti di cui all'art 4, lett. b), ed i servizi di cui all'art. 4 lett. a) del presente regolamento, i produttori singoli o associati interessati, che intendano utilizzare il marchio collettivo, predispongono apposite schede tecniche di prodotto, sottoponendole all'Ufficio preposto della Regione di cui al successivo art. 12.

Le schede tecniche di prodotto prevedono criteri e norme più rigorose e specifiche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale e comprendono le seguenti disposizioni:

- a) il nome dei prodotti o servizi
- b) la descrizione dei prodotti
- c) i criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
- d) le disposizioni relative ai controlli;
- e) le sanzioni;
- f) le modalità di applicazione del marchio;
- g) l'individuazione degli organismi di controllo indipendenti e, incaricati di eseguire i controlli.

L'Ufficio preposto della Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della scheda tecnica di prodotto, può chiedere chiarimenti o integrazioni ai soggetti proponenti.

La Regione valida o respinge la scheda tecnica di prodotto proposta entro giorni 90 (novanta) dalla sua presentazione ovvero dalla data di deposito dei chiarimenti o integrazioni richiesti ai sensi del comma precedente.

In caso di validazione della scheda tecnica di prodotto da parte dell'Ufficio regionale, con provvedimento dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale nei 30 (trenta) giorni successivi, la scheda tecnica di prodotto viene depositata e pubblicata presso il Registro del marchio di cui al successivo art. 7.

ART.7 - Registro del marchio

La Regione istituisce il *Registro del marchio*, articolato in due sezioni:

- I) la prima Sezione contiene l'elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del marchio, con le relative schede tecniche e l'elenco degli organismi di controllo designati;
- II) la seconda Sezione comprende i nominativi delle imprese licenziatricie con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio, e gli estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel *Registro del marchio* sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica.

L'aggiornamento del *Registro del marchio* è curato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

ART.8 - Licenziatari

Possano essere licenziatari del marchio:

- a) le imprese agricole in forma singola e associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7;
- b) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole di cui alla precedente lettera a) per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7; l'utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo.
- c) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7;" l'utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo;
- d) Le imprese agrituristiche e di ristorazione che somministrano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del marchio di cui all'art.7".

Le imprese licenziatarie devono rispettare le norme del presente Regolamento, le schede tecniche interessate, nonché le norme europee, nazionali e regionali in tema di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi alimentari ed agroalimentari.

ART. 9 – Domanda di uso

I soggetti che intendono utilizzare il marchio dovranno inoltrare specifica istanza alla Regione Puglia, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e specificando i prodotti o servizi di cui all'art. 4 per i quali chiedono il rilascio della licenza.

La Regione verifica la rispondenza della documentazione alle prescrizioni del presente regolamento. La verifica viene effettuata dall'Ufficio preposto del marchio di cui al successivo art. 12. Se l'esame dell'iter valutativo ha esito positivo, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione dispone la concessione della licenza ed il rilascio di certificato di concessione corredato del materiale necessario alla riproduzione del marchio, previa sottoscrizione di convenzione riportante le condizioni d'uso.

L'autorizzazione all'uso decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del richiedente.

ART. 10 – Concessione d'uso

La concessione d'uso del marchio ha durata di 3 (tre) anni dal rilascio. Il richiedente riceverà un certificato identificativo che riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il soggetto concessionario non inoltra disdetta a mezzo raccomandata a r. almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.

L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale determina annualmente la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso.

Le risorse finanziarie derivanti dalle licenze d'uso saranno utilizzate per la promozione del marchio e per le attività di coordinamento e controllo.

All'atto della sottoscrizione della convenzione il licenziatario può essere tenuto a versare una cauzione, il cui ammontare è fissato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, che viene incamerata dalla Regione in caso di cancellazione dell'impresa dal *Registro del marchio* per inadempienze dell'impresa.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio, previa sottoscrizione della stessa per accettazione e pagamento dell'importo annuale di licenza, viene iscritto nel *Registro del marchio*.

Il *Registro del marchio* viene mensilmente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

ART. 11– Diritti e doveri dei licenziatari

Durante il periodo di validità della concessione, il licenziatario:

- ha il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti per i quali è stato autorizzato;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo la scheda tecnica di prodotto/servizio;
- è responsabile del rispetto della scheda tecnica di prodotto/servizio e del presente regolamento;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio

della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi del successivo art. 14.

Il licenziatario non ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del marchio concesso in licenza.

Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.

ART. 12 – Ufficio preposto per il Marchio

L'Ufficio preposto per il Marchio è l'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità del Servizio Alimentazione - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

I compiti attribuiti all'Ufficio per il marchio sono:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso ai sensi del precedente art. 9;
- esame e validazione delle schede tecniche presentate ai sensi del precedente art. 6;
- iscrizione nell'elenco regionale degli organismi di controllo indipendenti, abilitati ad eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee e accreditati dalla Regione al controllo del Marchio di cui al presente regolamento;
- vigilanza sull'uso del marchio, di cui al precedente art. 5;
- proposte in merito all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

L'Ufficio Regionale per il Marchio può avvalersi di esperti e istituzioni scientifiche scelti tra soggetti di specifica competenza e nominare specifiche commissioni.

ART. 13 – Etichettatura e modalità d'uso

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di

etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il marchio e il codice di autorizzazione.

Le regole sulla posizione e le dimensioni del marchio saranno riportate all'interno della convenzione.

Le disposizioni per l'uso del marchio sono le seguenti:

- a) il prodotto deve recare apposto all'atto dell'immissione sul mercato il logo del marchio di cui all'allegato I come specificato all'art. 2;
- b) il cliché viene rilasciato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, insieme ad un'apposita autorizzazione all'uso che sarà annotata in un apposito registro degli utilizzatori;
- c) il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore, applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo usato altresì sulla carta da lettere, stampati, buste, supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- d) il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo, definite nello specifico manuale operativo, deve essere sempre mantenuto.

ART. 14 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti attuativi, e nei disciplinari, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle violazioni constatate.

In caso di irregolarità per errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo riscontrati non conformi, la Regione dispone la sospensione della licenza d'uso del marchio fino al ripristino della piena conformità.

In caso di infrazioni per violazione delle schede tecniche di prodotto di cui all'art. 6 o delle norme vigenti, la Regione può disporre;

- una sospensione temporanea della licenza d'uso del marchio con ritiro del prodotto dal mercato in caso di infrazione lieve. L'infrazione è lieve quando la non conformità può essere sanata. Il produttore ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della conformità.
- la revoca definitiva della licenza d'uso del marchio in caso di infrazione grave che riguardi sia le caratteristiche del prodotto, sia le normative vigenti, sia le norme previste nei regolamenti. L'infrazione si ritiene grave quando la non conformità non può essere recuperata.

In caso di infrazione grave, la Regione può, oltre la revoca della licenza

d'uso, irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa, da 500,00 a 5.000,00 euro, salvo il risarcimento del danno.

La revoca definitiva può essere disposta anche in caso di constatazione di più di tre infrazioni lievi nell'arco del medesimo anno solare.

La Regione contesta l'infrazione per iscritto al licenziatario, con contestuale sospensione della licenza in presenza dei presupposti sopraindicati.

La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

Il licenziatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare alla Regione memorie, documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

Le decisioni saranno assunte dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del licenziatario dei propri scritti difensivi e dall'audizione del medesimo, ove richiesta, qualora non sia stata recuperata la non conformità o non sia variato il giudizio rispetto alla gravità dell'infrazione.

ART. 15 – Reclami e ricorsi

Il Produttore potrà presentare reclamo alla Regione Puglia – ufficio competente dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nel caso ritenga, a causa di decisioni prese in seguito alle visite ispettive, di essere stato oggetto di discriminazione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa in seguito alle visite ispettive e il produttore dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni.

La Regione provvede entro 30 (trenta) giorni a convocare il produttore in presenza di un comitato composto da tre elementi scelti tra i tecnici che effettuano le visite di controllo e le attività di assistenza alle aziende. In tale ambito esaminerà il ricorso ed ascolterà il produttore. Le decisioni del Comitato sono insindacabili e inappellabili.

ART. 16 – Contenziosi

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione dei regolamenti che dovesse intervenire tra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 17 – Modifiche e risoluzioni

La Regione può apportare modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d'uso del marchio. Nel caso venissero apportate modifiche ne dà comunicazione al soggetto utilizzatore, il quale dovrà adeguarsi entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione d'uso. Nel caso di adeguamento la Regione verificherà la conformità alle nuove prescrizioni.

Qualora il produttore intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare la regione delle suddette modifiche. La Regione si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza al presente regolamento d'uso. Di conseguenza può decidere se tali modifiche sono tali da incorrere in sanzione o revoca della concessione.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte che ha esercitato il recesso dovrà versare all'altra entro 10 (dieci) giorni dal recesso la somma stabilita alla firma della convenzione a titolo di penale.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del marchio deve impegnarsi a:

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;
- consegnare i documenti relativi all'utilizzo del marchio su richiesta dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La sospensione, la revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

ART. 18– Pubblicità e promozione

La Regione pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione,

le procedure per la concessione del marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale la Regione può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- nel contesto ambientale e nello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico - culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È facoltà della Regione fornire agli utilizzatori, servizi per la commercializzazione, ivi inclusi:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale,
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e supporto per l'attività fieristica;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

I servizi possono essere prestati direttamente dalla Regione o da suoi delegati.

ART. 19 – Notifica alla Commissione Europea

Il presente regolamento verrà notificato alla Commissione Europea dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sul B.U. Regione Puglia dell'avviso di esame positivo da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.